

A tal fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, i principi espressi nel codice etico, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate.

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO

2.1 Il decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “il Decreto”) in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Tale disciplina si applica *“agli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (ex art. 1, comma 2), per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio. Restano invece esclusi *“lo Stato, gli enti pubblici-territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (ex art. 1, comma 3).

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell’interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati (cd. presupposto) al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (in seguito “Reati”). Le categorie di reato previste oggi dal Decreto sono identificate nel documento “Elenco reati 231” che forma parte integrante della Parte Speciale.

Il Decreto consente, tuttavia, alla società di essere esentata da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”) nel caso in cui essa dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l’illecito.

La suddetta estraneità dell’Organizzazione ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;

- analizzare le procedure specifiche e l'organizzazione aziendale esistente al fine di valutarne l'idoneità alla prevenzione sulla possibilità che vengano commessi reati presupposto 231;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2 Regime di responsabilità Amministrativa

Il tipo di responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 nell'ordinamento italiano è un regime di responsabilità "amministrativa" a carico delle società equiparabile sostanzialmente alla responsabilità "penale".

Difatti, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea che con esso vi è la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

I punti di contatto con la responsabilità penale si possono ad esempio evincere dall'art. 2 del Decreto, in cui si afferma il principio di legalità tipico del diritto penale, nonché dall'art. 8, comma 1, in cui si ribadisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa. Il Decreto chiama infatti la società a rispondere del fatto illecito prescindendo dalla concreta punibilità dell'autore del reato, che può essere non individuato o non imputabile, e finanche beneficiare di cause estintive del reato o della pena (ad esclusione dell'amnistia) senza che le stesse abbiano effetto sul procedimento a carico dell'ente. A ciò si aggiunga il carattere affittivo delle sanzioni che possono essere inflitte alla società.

2.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e sottoposti.

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (art. 5, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 231/2001). Si tratta dei cd. "soggetti apicali", in genere amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie e direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale;

- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” ossia di uno dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 231/2001). Si tratta dei cd. “soggetti sottoposti”, ossia, i soggetti legati alla società da un vincolo organico, nonché i soggetti che, pur non essendo sottoposti ad un vero e proprio potere di direzione in forza di un rapporto di subordinazione gerarchica o funzionale, appaiono comunque assoggettati all’esercizio di un potere di vigilanza da parte dei soggetti apicali.

I criteri che in PALUMBO COSTRUZIONI SRL consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l’esterno, con un certo margine di autonomia.

2.4 Il beneficio dell’esimente

Il Decreto prevede espressamente che, al ricorrere di determinate condizioni, la società possa beneficiare di un vero e proprio meccanismo esimente la predetta responsabilità, variante a seconda del soggetto che abbia compiuto il reato.

Difatti, laddove il reato sia stato commesso da un “soggetto apicale” la società sarà considerata esente da responsabilità amministrativa se dimostra che:

- “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, (art. 6, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 231/2001);
- “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente (cd. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, (art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 231/2001);
- “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”, (art. 6, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 231/2001);
- “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”, (art. 6, comma 1, lett. d, del D.lgs. n. 231/2001).

Laddove invece il reato sia commesso da un “soggetto sottoposto” alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001). Tuttavia, al comma 2 del predetto

articolo, si prevede che *“in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Infine, la società non risponde se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001). Naturalmente, in questo caso è necessario che il comportamento di tali soggetti sia riconducibile a quel rapporto organico per il quale gli atti della persona fisica possano essere imputati alla società. Inoltre, il ricorrere, accanto all’interesse o a vantaggio della società, di un interesse personale dell’autore della condotta illecita o di terzi soggetti, non vale di per sé ad escludere la sussistenza della responsabilità dell’ente che, come precedentemente affermato, è autonoma rispetto a quella delle persone fisiche.

È di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l’impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Il modello non deve infatti rappresentare un mero adempimento burocratico, dovendo al contrario modellarsi in base alle caratteristiche organizzative dell’impresa, evolversi e cambiare con essa.

2.5 Fattispecie di reato

La società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla Legge n. 146/2006, per altre fattispecie in materia di abusi di mercato ex art. 187-quinquies TUF nonché per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex art. 12, legge 14 gennaio 2013, costituenti presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo possono essere catalogate nelle seguenti categorie:

- **DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e 25 del Decreto modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019)**

“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” (art. 24 del Decreto).

In particolare ex art. 24 del Decreto vi sono malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75]; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativo alle misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75].

“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (art. 25 del Decreto)

Ex art. 25 del Decreto si elencano: peculato (art. 314, comma 1, c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75]; peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75]; concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]; abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019].

▪ **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema

informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

▪ **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 952009; modificato dalla L. 69/2015]**

Previsti dal Codice Penale, ossia associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 236/2016]; associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [articolo 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]; tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

▪ **DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (art. 25-bis del Decreto)**

Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare si indicano falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o

alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

▪ **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

Previsti dal Codice Penale, ossia turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

▪ **REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]**

Tra essi si annoverano false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; fatti di lieve entità (art. 2621-bis); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]; formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

▪ **DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto) [articolo aggiunto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7]**

Quelli previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali di cui all'art. 25-quater del Decreto, ossia associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale (art. 270-quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.); sottrazioni di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. 21/2018]; istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5); convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 (art. 2)

▪ **I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater. 1 del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

Previsti dal codice penale, ossia pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

▪ **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto) [articolo aggiunto dall'art. 5, della legge 11 agosto 2003, n. 228; modificato dalla L. n. 199/2016]**

Previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale. Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]; alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

▪ **REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 25-sexies del Decreto) [articolo aggiunto dall'art. 9 della Legge 19 aprile 2005, n. 62 (legge Comunitaria)]**

Previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto ossia abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]; manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).

▪ **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF) [ARTICOLO MODIFICATO DAL D.LGS. N. 107/2018]**

Previste dal Regolamento UE n. 596/2014, precisamente “Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate2 (art. 14) e ”Divieto di manipolazione del mercato” (art. 15).

▪ **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) [articolo aggiunto dall’art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, modificato dalla L. n. 3/2018]**

Previsti dal codice penale, ossia, omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), commessi con violazione dell’art. 55, comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

▪ **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014, e dall’art. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195]**

Previsti dal codice penale, ossia ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

▪ **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1 del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]**

Previsti dal codice penale, ossia indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

▪ **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

Previsti dalla Legge 633/1941 e di cui all’art. 25-novies del Decreto, ossia, messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a-bis) della legge 22 aprile 1941, n. 633); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge 22 aprile 1941, n. 633); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per

elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, legge 22 aprile 1941, n. 633); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, legge 22 aprile 1941, n. 633); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, legge 22 aprile 1941, n. 633); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, legge 22 aprile 1941, n. 633).

▪ **DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (art. 25-decies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

Previsti dal codice penale e di cui all'art. 25-decies del Decreto, ossia, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

▪ **REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]**

Previsti dal codice penale, dal D. Lgs. 152/2006, dalla Legge 150/1992, Legge 549/1993, e dal D. Lgs. 202/2007. Ossia, inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-

quaterdecies c.p.) [introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21]; uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione del trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); sanzioni (art. 279, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge 28 dicembre 1993, n. 549); inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

- **DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (art. 25-duodecies del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, modificato dall'art. 30, Legge 13 ottobre 2017, n. 161]**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, e comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- **DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto) [articolo introdotto dall'art. 5 della Legge Europea 2017]**

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex dall'art. 604-bis del c.p. ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 in vigore dal 06.04.2018 (il richiamo non è più da intendersi all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167).

- **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies del Decreto) [articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39]**

Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

- **REATI TRIBUTARI (art 25-quinquedecies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. 157/2019]**

Previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 47 (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 39 c. 2 DL 124/2019 convertito con modifiche in L. 157/2019), ossia: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Inoltre, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, rientrano anche i seguenti reati: dichiarazione infedele (art. 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); omessa dichiarazione (art. 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); indebita compensazione (art. 10-quater, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) [articoli aggiunti dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75].

- **CONTRABBANDO (art 25-sexiesdecies del Decreto) [articolo aggiunto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75]**

Relativo alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali [articolo aggiunto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75].

- **REATI TRANSNAZIONALI**

Previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Tale legge ha ampliato il numero dei reati il compimento dei quali può comportare applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. I reati previsti sono associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

▪ **RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO**

Art. 12, Legge 14 gennaio 2013, n. 9 “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

2.6 Apparato sanzionatorio: principi

Le varie sanzioni previste dalla legge a carico della società, nel caso di commissione o tentata commissione degli specifici reati presupposto, consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Il sistema mediante cui viene determinata la sanzione pecuniaria è basato su “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 e un massimo di Euro 1549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

CAPITOLO 3

PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

3.1 Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- La presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- Chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- Attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate ed in contrapposizione tra di esse devono decidere ed autorizzare un'operazione;
Tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato;
- Verifiche indipendenti sulle operazioni svolte;
- Autonomia degli organi preposti nella gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati;
- Rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione che devono essere verificati dai sistemi di controlli;
- Utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati, documentate e autorizzate.

3.2 Struttura dell'Organizzazione

All'interno del Modello vengono definite due tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. In questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.

Controlli di 2° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al

processo produttivo. In questa tipologia ricadono le verifiche dell'Organismo di Vigilanza e gli audit degli enti preposti al rilascio di dichiarazioni di conformità.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che i vincoli sottesi al M.O. siano tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente.

CAPITOLO 4

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 Il sistema 231 nell'ambito di PALUMBO COSTRUZIONI SRL: obiettivi

Premessa

In premessa si precisa che la società PALUMBO COSTRUZIONI SRL è dotata di certificazioni che garantiscono l'esistenza di una struttura organizzativa di buon livello. Sono presenti, infatti, tutti gli elementi principali che sono alla base di un buon modello di organizzazione di prevenzione aziendale con espliciti richiami a soggetti, compiti e responsabilità, analisi e valutazioni, provvedimenti, azioni, controlli ed obiettivi di miglioramenti.

Le certificazioni sono le seguenti:

- ✓ Iso 9001 - Sistema di Gestione della Qualità
- ✓ Iso 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ✓ Iso 45001 – Sistema di Gestione della Sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori
- ✓ Iso 37001 – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- ✓ SA 8000 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale

I primi tre schemi hanno anche il pregio di essere integrati tra di essi, fornendo già un'ottima premessa in relazione alla costruzione di un Modello Organizzativo con le finalità proprie del D. Lgs. 231.

La società dimostra di aver prestato già attenzione ai temi della Sicurezza, Responsabilità Sociale, ed Ambiente. Infatti, l'aver raggiunto fin da aprile 2017 anche il traguardo della certificazione SA 8000 dimostra che la PALUMBO COSTRUZIONI SRL nel rapporto con il personale non si era limitata solo alla certificazione in tema di sicurezza, ma aveva adottato volontariamente fin da allora anche i principi della Responsabilità Sociale riprodotti oggi nel Codice Etico del presente Modello Organizzativo 231.

Sempre in tema di sicurezza, va ricordato che la PALUMBO COSTRUZIONI SRL aveva conseguito da tempo la certificazione Iso 45001 il cui standard ricomprende tutti i requisiti espressamente indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico Sicurezza"), soddisfacendo così le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 30. Esso conferisce efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, nel caso di reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alle organizzazioni aziendali che si siano dotate di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato sulla base della norma Iso 45001:2018.

Non essendovi però altre presunzioni, previste dalla legge, di conformità ai requisiti di certificazione, oltre alla materia della sicurezza del lavoro, la società PALUMBO COSTRUZIONI SRL, nell'ottica della prosecuzione di un percorso virtuoso, ha implementato un Modello Organizzativo 231 allo scopo di estendere l'efficacia esimente anche a tutte le altre tipologie di reato che rientrano nel regime di responsabilità amministrativa degli Enti sancito dal 231, non intendendo limitarsi soltanto a quelli in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Esistono importanti analogie tra le prescrizioni tecniche imposte dagli schemi di certificazione ed i punti qualificanti un buon Modello Organizzativo 231. Esistono richiami a soggetti, compiti e responsabilità, analisi e valutazioni, provvedimenti, azioni, controlli ed obiettivi di miglioramenti. Esistono controlli di parte I° (gli audit interni) e di parte III° (gli Organismi di Certificazione).

Con l'implementazione del Modello Organizzativo 231, a tali presidi si è aggiunto anche un controllo di II° livello (l'Organismo di Vigilanza), un sistema sanzionatorio, un Codice Etico e l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie finalizzate ad impedire la commissione di reati.

L'azienda dunque con la maturazione del Modello Organizzativo 231 sta migliorando sempre più il livello di analisi, non limitata al mero rispetto delle prescrizioni normative e tecniche proprie delle norme di riferimento (regolamenti UNI EN ISO, SA 8000), ma esteso alla capacità di mantenere in futuro la conformità garantita oggi, con particolare attenzione al mutare delle condizioni operative aziendali. Il tutto per prevenire e cautelarsi ragionevolmente da eventuali rischi di reato.

Obiettivi

L'adozione da parte della società del Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. n. 231/2001 e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della stessa con riferimento alla commissione dei reati presupposto, risponde alla precisa volontà di creare un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale che consenta di migliorare gli standard di comportamento già radicati nella cultura di governo della società, rendendoli coerenti con i principi espressi dal Codice etico.

Nella costruzione del Modello è di fondamentale importanza ottimizzare quanto più possibile tutto ciò che è desumibile dall'assetto organizzativo della società, dalla struttura al recepimento delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti.

Tale scelta è strategica ed atta ad assicurare il corretto funzionamento del Modello 231, attraverso l'eventuale integrazione delle prescrizioni e dei protocolli di gestione delle attività sensibili nell'ambito del flusso dei processi aziendali correnti.

4.2 Destinatari del modello

Il modello è rivolto a:

- Organi sociali (Soci, Amministratori, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società);
- Personale in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia sulla base di rapporti collaborativi;
- Consulenti liberi professionisti;
- Tutte le parti interessate che vengano in contatto con la società.

A tutti i destinatari è fatto esplicito divieto di tenere qualsiasi comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, anche se realizzato nell'interesse della Società o al fine di recarle un vantaggio.

4.3 Individuazione delle aree di rischio

Come si evince dall'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, tra i vari requisiti cui deve rispondere il Modello Organizzativo emerge quello relativo all'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd. "Attività sensibili").

La finalità è quella di costruire un sistema di controllo preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente e che come tale funga da esimente per la responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, "le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione").

Inoltre, l'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001, stabilisce che "Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

A tal fine, tenendo conto della tipologia di attività svolta dalla società, è stato valutato che è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa:

- Il reato di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente al reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativo alle misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
- i reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, vale a dire *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*;
- i reati di cui all'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001, ossia i *"Delitti contro l'industria e il commercio"*;
- i reati di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, ossia i *"Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*;
- i reati di cui all'art. 25-quater. 1 del D. Lgs. n. 231/2001, ossia le *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"*;
- i reati di cui all'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, ossia i *"Delitti contro la personalità individuale"*. Ad esclusione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- i reati di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, ossia i *"Reati di abuso di mercato"*;
- i reati di cui all'art. 187-quinquies del TUF, ossia *"Altre fattispecie in materia di abusi di mercato"*;
- i reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, ossia i *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*;
- i reati di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, ossia *"Razzismo e xenofobia"*;
- i reati di cui all'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001, ossia *"Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"*;
- i Reati transnazionali di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- i reati di cui all'art. 12, Legge 14 gennaio 2013, n. 9 *"Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"* e che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Il Modello Organizzativo si incentra di conseguenza su tutti gli altri reati presupposto, che sono potenzialmente concretizzabili.

Il monitoraggio costante e continuo del Modello nelle varie aree esposte a rischi determinerà le necessarie successive modifiche e/o integrazioni, finalizzate a:

- migliorare l'efficacia dell'organizzazione per abbassare al massimo i rischi di commissione di reati;
- adeguare la struttura quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione della società o nell'attività;
- intervenire quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

4.4 Struttura documentale del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

In particolare, la Parte Generale (presente testo) è descrittiva del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e si compone dei relativi seguenti allegati:

- Codice Etico
- Catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- Statuto dell'OdV
- Sistema disciplinare e sanzionatorio

La Parte Speciale, a sua volta divisa in varie sezioni, contiene una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dalla Società, con conseguente evidenza dei presidi organizzativi adottati per la prevenzione del rischio nelle singole aree individuate quali sensibili nella fase di valutazione dei rischi, ed in particolare:

- la Governance;
- l'Organizzazione aziendale;
- l'analisi delle aree a rischio reato ed i controlli preventivi;
- i principi generali di comportamento e attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio;

Tale articolazione risponde all'esigenza di facilitare l'aggiornamento documentale (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di revisione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi. Gli aggiornamenti documentali non necessitano di apposite delibere; esse rientrano nell'attività ordinaria dell'Organo Amministrativo. In caso di Consiglio di Amministrazione, tale attività è delegata al Presidente.

CAPITOLO 5

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

5.1 L'Organismo di Vigilanza e suoi requisiti

L'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 231/2001, prevede che la funzione di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia affidata ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il conferimento di tali compiti all'Organismo di vigilanza ed il corretto svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per una corretta ed efficace attuazione del Modello.

Di fondamentale importanza è quindi il presupposto che l'istituzione dell'OdV non si traduca in un mero adempimento formale, ma che al contrario venga creato un sistema tale da mettere in condizione l'Organismo di svolgere realmente i compiti di cui la legge lo investe.

L'OdV, per poter vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché per proporre il relativo aggiornamento, deve essere dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, secondo quanto individuato dalle Linee Guida di Confindustria:

- i requisiti di indipendenza e autonomia richiedono l'eliminazione di ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice, nonché la previsione nel Modello di cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di OdV, tali da garantire onorabilità, assenza di conflitti di interessi e assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice; è quindi necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero all'Organo amministrativo.
- Il requisito della professionalità deve riferirsi al "bagaglio di strumenti e tecniche" che consentano di svolgere efficacemente tale attività. Occorre quindi nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari; l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, caratteristiche che unitamente all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Il requisito della continuità d'azione deve consistere nella predisposizione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.

L'Organismo di Vigilanza, in forma monocratica o collegiale, è regolato dalle disposizioni che seguono:

- l'Organo amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- il membro monocratico, o i membri collegiali dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti provvisti di specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, legale, controllo interno e organizzazione.
- nell'ipotesi di OdV in forma collegiale, il membro eventualmente revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato. Qualora cessi, per qualunque motivo, il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito;
- l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato e messo a disposizione dall'Organo Amministrativo;
- l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, con l'obbligo di darne informazione e rendicontazione all'Organo Amministrativo nel corso della riunione immediatamente successiva;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e attività;
- l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società;
- all'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.

5.2 Principi generali in tema di ineleggibilità, decadenza, rinuncia e revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'OdV:

- la presenza di una delle circostanze previste dall'articolo 2382 del Codice Civile in relazione al singolo componente dell'OdV (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i membri dell'Organo amministrativo della società, nonché con i membri dell'Organo amministrativo delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o dei doveri dell'OdV;
- esser destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione ai reati di cui al Decreto 231, nonché a reati della stessa indole;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Costituisce altresì motivo di decadenza il venir meno, nel corso del periodo di carica, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto della nomina. All'atto dell'assunzione della carica, i membri dell'OdV attestano l'assenza di cause di ineleggibilità e si impegnano contestualmente a comunicare l'eventuale sopraggiungere di cause di decadenza, nonché si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello 231.

Costituiscono cause esclusive di revoca:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ex Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- il grave inadempimento agli obblighi di vigilanza e controllo;
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'OdV o una violazione del Codice Etico o del Modello 231;
- il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità;
- prolungata inattività.

La revoca è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Organizzazione, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, anche attraverso l'audizione diretta dei dipendenti della Società;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato l'Organo Amministrativo, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone all'Organo Amministrativo le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dall'Organo Amministrativo l'OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

5.4 Linee guida per il regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale, laddove esistente, deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali;
- la periodicità almeno annuale della relazione all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

5.5 Doveri di informazione dell'O.D.V. nei confronti degli organi societari, Organo amministrativo e Organo di controllo.

L'Organismo redige (con periodicità almeno annuale) una relazione sull'attività compiuta e la trasmette all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo laddove esistente. Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni all'Organo Amministrativo e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire all'Organo Amministrativo le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice di Comportamento;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

5.6 Flussi informativi verso l'OdV

L'art. 6, comma 2. Lett. d) del Decreto 231, tra i requisiti che il Modello 231 deve soddisfare, vede la previsione di flussi informativi in adempimento agli "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Il flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è quindi finalizzato ad agevolare l'analisi continuativa, anche in termini di rischio potenziale e dei presidi aziendali adottati, delle aree sensibili individuate.

Devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti:

- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (ed. CONSOB, ANAC, AGCM) ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione dalle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- modifiche del sistema di deleghe primario, modifiche statutarie o modifiche nell'organigramma aziendale;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazioni di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) verificatisi nei confronti dei dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria che riguardino potenziali o effettivi eventi illeciti riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231 fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231.

In aggiunta, le funzioni aziendali responsabili trasmettono all'OdV flussi informativi periodici, sulla base di specifiche linee guida aziendali.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa privacy.

5.7 Segnalazione delle violazioni: il *whistleblowing*

Il personale della Società, i suoi collaboratori e ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con la stessa hanno la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza, mediante apposito canale di comunicazione, tutti quegli atti comportamenti od eventi che possono determinare una violazione, presunta o effettiva, del Modello e/o condotte

illecite rilevanti ai sensi del Decreto, avvenute o in corso di esecuzione, attraverso apposito canale di segnalazione.

A tal fine, sul sito internet della società si riporta la e-mail dell'Organismo di Vigilanza cui fare riferimento.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto, precise e concordanti. Le stesse devono essere rese in forma non anonima e contenere tutti gli elementi utili per poter effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Nell'attività di gestione della segnalazione, è garantita l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Unica eccezione all'obbligo di riservatezza riguarda i seguenti casi:

- vi sia stato espresso consenso da parte del segnalante;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile;
- ogni qualvolta l'anonimato non sia opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

La Società tutela inoltre il segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

CAPITOLO 6

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione e comunicazione sono due aspetti necessari individuati dal D. Lgs. n. 231/2001 per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo.

La società ritiene che i destinatari debbano essere informati almeno su:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa;
- sintesi delle aree sensibili individuate, dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti interessati;
- criteri generali di condotta;
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello.

Per assicurare una corretta divulgazione delle regole di condotta del Modello, sono resi disponibili Codice Etico e Parte generale a tutti i destinatari attraverso la loro pubblicazione sul sito internet della società.

Il sistema di formazione e comunicazione è gestito sotto la supervisione dell'OdV e dei Responsabili di funzione coinvolti nell'applicazione del Modello.

6.1 Attività di comunicazione ai dipendenti

La Società è impegnata in una campagna di comunicazione delle tematiche legate alla sfera deontologica del personale nel contesto dell'attività d'impresa, con riferimento alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, viene garantita la divulgazione infra-aziendale del presente Documento e del Codice Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse umane nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

In particolare, si prevede:

- risorse neoassunte: consegna, contestualmente all'assunzione, del Codice Etico, nonché di eventuali ulteriori informative, ivi inclusa una specifica informativa sull'adozione del Modello 231 da parte della Società, anche attraverso la lettera di assunzione e/o il portale intranet aziendale;
- tutto il personale: specifica informativa sulle previsioni del Decreto 231. Inoltre, viene favorito l'accesso il più capillare possibile alla sezione dedicata al Modello all'interno del portale intranet aziendale.

È altresì previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte dei responsabili di funzione, verso tutti i collaboratori coinvolti nella gestione/esecuzione degli strumenti normativi.

6.2 Attività di formazione ai dipendenti

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.

Il piano di formazione, in linea generale, prevede l'utilizzo di diverse modalità di erogazione, funzionali alla posizione - "apicale" o "subordinata" - dei destinatari e, del grado di rischio penale ipotizzato nell'area in cui operano (seminari mirati, formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, ecc.).

6.2 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello Organizzativo dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano le stessa senza vincoli di dipendenza.

Tali soggetti saranno informati, anche laddove si reputi necessario mediante specifiche clausole contrattuali, che la Società si è dotata di un Modello Organizzativo 231, nonché del relativo Codice Etico.

CAPITOLO 7

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve infatti assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

7.1 La funzione preventiva del sistema disciplinare

L'inosservanza delle misure previste dal Modello Organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.

Difatti, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento. Al contrario, è necessario prevedere un apparato disciplinare che operi come presidio interno all'impresa, e come tale si aggiunga e consenta di prevenire l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

Per il dettaglio si rimanda alla Parte Speciale "*Sistema disciplinare e sanzionatorio*".

CAPITOLO 8

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

8.1 Aggiornamento e adeguamento

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall'Organo Amministrativo, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Gli aggiornamenti documentali non necessitano di apposite delibere; esse rientrano nell'attività ordinaria dell'Organo Amministrativo. In caso di Consiglio di Amministrazione, tale attività è delegata al Presidente.

Il Modello deve essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza dello stesso a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione dei reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne danno informazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 9

ALLEGATI AL MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO 1 - Codice Etico

ALLEGATO 2 - Catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001

ALLEGATO 3 - Sistema disciplinare e sanzionatorio

ALLEGATO 4 - Regolamento OdV